

Brescia, lì 16.02.2022

Imposta di bollo IV trimestre sulle e-fatture

Il prossimo 28 febbraio 2022 scade il termine di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche transitate nel quarto trimestre dell'anno 2021 attraverso il Sistema di interscambio, comprese le e-fatture dirette verso la pubblica amministrazione.

Le nuove scadenze

Dal 2021 cambiano le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: l'art. 1 del DM 4/12/2020 stabilisce che:

- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio);
- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 30 settembre).

Inoltre viene precisato che:

- nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento (quindi 30 settembre);
- nel caso in cui l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (quindi 30 novembre).

Schematicamente:

Data	Periodo di riferimento	Importo dovuto
31.05.2021	Primo trimestre 2021	Superiore a 250,00 euro
30.09.2021	Primo trimestre 2021 e secondo trimestre 2021	Per il primo trimestre importo inferiore a 250,00 euro, ma ammontare complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre superiore a 250,00 euro
30.11.2021	Primo trimestre 2021 e secondo trimestre 2021	Importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre inferiore a 250,00 euro
30.11.2021	Terzo trimestre 2021	Qualsiasi
28.02.2022	Quarto trimestre 2021	Qualsiasi

Nel provvedimento n. 3458/2021 dell'Agenzia delle Entrate è stato chiarito che in merito all'inclusione di una fattura elettronica tra privati, in un trimestre, piuttosto che in un altro, è necessario considerare: la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito); se tali date sono precedenti alla fine del trimestre, le rispettive fatture dovranno essere incluse nello stesso.

Un esempio per chiarire il concetto: una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 settembre, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 30 settembre, viene considerata tra le fatture relative al terzo trimestre. Diversamente, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 settembre, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° ottobre, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al quarto trimestre.

Gli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Secondo quanto previsto dal Provvedimento, per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l'Agenzia delle entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- delle fatture elettroniche emesse che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato **Elenco A, non modificabile**).
- delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano

l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato **Elenco B, modificabile**) sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Entrambi gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Modalità per modificare e/o integrare l'elenco B

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B. Ovviamente, in questo caso, sarà necessario fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia. Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, anche se non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.

Le modifiche all'Elenco B sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

Messa a disposizione degli importi dovuti

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

1. L'OBBLIGO

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (comprese quelle verso le pubbliche amministrazioni) che siano state emesse in ciascun trimestre solare viene effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo alla fine del trimestre. L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligato l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto ministeriale.

2. MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio che è presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'agenzia delle Entrate.

3. CODICI TRIBUTO

Si utilizzano i codici tributo istituiti dalla risoluzione 42/E/19:

- 2521 per il primo trimestre;
- 2522 per il secondo trimestre;
- 2523 per il terzo trimestre;
- 2524 per il quarto trimestre;
- 2525 in caso di sanzioni per omesso o ritardato pagamento;
- 2526 per il pagamento di eventuali interessi per ritardato pagamento.

Tali codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce versamento, nel formato "AAAA".

4. LE SCADENZE

Per il primo trimestre la scadenza è fissata al 31 maggio. Per il secondo trimestre è il 30 settembre. Per il terzo trimestre il 30 novembre. Per il quarto il 28 febbraio.

Studio Dott. Begni & Associati